



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 11 giugno 2019

DETERMINAZIONE N. 62/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA "DUINA PAOLO".

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale Duina Paolo;

preso atto che l'impresa in parola ha regolarizzato la propria posizione al registro delle imprese in data 4 aprile 2013 e che il sig. Paolo Duina, preposto, risulta iscritto dall'8 marzo 2006 all'ex ruolo degli agenti di affari in mediazione al n. 1506 sezione immobiliare e con mandato a titolo oneroso;

verificato che l'impresa iscritta nel repertorio economico amministrativo al n. 481055 esercita dal 1° ottobre 2006 l'attività di agente immobiliare;

verificato altresì che in data 10 gennaio 2019 è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'impresa in parola, con cui si contestava l'esercizio dell'attività mediatizia senza copertura assicurativa dal 17 ottobre 2013 al 5 giugno 2018;

sentito il sig. Paolo Duina il 29 gennaio, verbale protocollo n. 3846/2019;

tenuto conto che in audizione il convenuto ha precisato di non aver rinnovato l'assicurazione per sopraggiunte difficoltà economiche e di aver sottoscritto in data 11 giugno 2018 una polizza assicurativa che ha efficacia retroattiva al 6 giugno 2013;

verificato che il sig. Paolo Duina risulta aver stipulato una polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali in data 11 giugno 2018 con scadenza 6 giugno 2019 e che la copertura assicurativa operava anche per richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nell'esercizio dell'attività mediatizia con efficacia retroattiva;

preso atto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività mediatizia senza l'idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dal comma 5 bis dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, dal 17

ottobre 2013 al 5 giugno 2018;

tenuto conto che il titolare dell'impresa in parola ha esercitato l'attività alterando l'equilibrio di mercato;

considerato, altresì, che il sig. Paolo Duina non ha pagato il verbale n. 2019/28 dell'8 gennaio 2019, emesso per non aver fornito idonea garanzia assicurativa, ma ha comunque dichiarato l'intenzione di pagarlo entro il termine previsto;

ricordato che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Ministero dello Sviluppo economico entro 30 giorni dal ricevimento della relativa notificazione;

richiamati gli articoli 18, 19 e 20 del decreto 21 dicembre 1990, n. 452, "Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione";

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal d. lgs 165/2001;

richiamate le linee guida per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli agenti di affari in mediazione approvate con deliberazione della Giunta camerale n. 91 del 18 luglio 2014;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha riconosciuto la violazione ad opera del sig. Paolo Duina;

condivisa la proposta del responsabile del procedimento di sospensione dell'attività per le motivazioni suesposte;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale Duina Paolo il provvedimento di sospensione dell'attività di agente d'affari in mediazione dal 2 al 6 settembre 2019.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d'Azzeo)